



CASSA EDILE SIENA

Viale Rinaldo Franci, 18 – 53100 Siena - Tel. 0577 42059 - fax 0577 46222
www.cassaedilesiena.it - info@cassaedilesiena.it - si00@infopec.cassaedile.it

Prot. n°583

Siena, 13 settembre 2016

Preg. mi Sig.ri
Sindaci

Preg. mi Sig.ri
Responsabili lavori privati

Oggetto: DURC d'ufficio nei lavori privati

La legge 4 aprile 2012 n° 35, art. 14, punto 6 bis, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) **nei lavori pubblici e privati**.

Il D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81, art. 90, comma 9, lettera c, prevede testualmente che "**in assenza del DURC**, anche in caso di variazione dell'impresa, esecutrice dei lavori, **l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa**".

Il Ministero del lavoro, con circolare 12/2012, inviata al Ministero per la pubblica amministrazione, alle Direzioni territoriali del lavoro, INPS, INAIL, CNCE (Casse Edili), ANCI, vista la legge 31/2012, ha affermato: "pertanto **le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC** non solo nell'ambito dei lavori pubblici, ma anche **nei lavori privati** dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90 D. Lgs 81/2008".

Da una nostra verifica diretta su alcune amministrazioni è emerso che non provvedono alla richiesta DURC d'ufficio; qualcuno addirittura sostenendo che non è più obbligatoria o che le poche risorse umane non consentono di provvedere a questo adempimento.

Facciamo rilevare che in assenza di DURC nelle pratiche concernenti i lavori privati, laddove obbligatorio, il funzionario responsabile potrebbe subire le conseguenze penali dell'omissione d'atti d'ufficio, non risultando agli atti un documento obbligatorio per legge.

Siamo certi, pertanto, che sarà posta la massima attenzione verificando che gli uffici competenti acquisiscano d'ufficio il DURC anche nei lavori privati.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Bertolucci